



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego sulle colture pesche (incluse le nettarine) e susine, per il controllo di *Monilia fructigena*, *Monilinia laxa*, *Monilia fructicola*, *Monilia spp*, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SCHOLAR, reg. n. 13101, contenente la sostanza attiva Fludioxonil.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 9 febbraio 2009, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 marzo 2014, con il quale è stato registrato al n. 13101 il prodotto fitosanitario denominato SCHOLAR, contenente la sostanza attiva Fludioxonil, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Gallarate 139;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Fludioxonil da utilizzare sulle colture prugne e pesche in post-raccolta per la lotta contro le patologie fungine, genere *Monilia*;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta in data 30 marzo 2016 la richiesta dell'Impresa Syngenta Italia SpA, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego, per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SCHOLAR contenente la sostanza attiva Fludioxonil da impiegare sulle colture pesche (comprese le nettarine) e susine per il controllo delle patologie fungine, genere *Monilia*;

SENTITA la Commissione Consultiva per i prodotti Fitosanitari che, in via telematica, ha espresso parere favorevole all'estensione d'impiego, per il trattamento in post raccolta, del prodotto in questione sulle colture pesche (comprese le nettarine) e susine per il controllo delle patologie fungine, genere *Monilia*, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 3 giugno 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 7 giugno 2016 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del citato D.M. 28 settembre 2012;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego per il trattamento in post raccolta sulle colture pesche (incluse le nettarine) e susine, per il controllo di *Monilia fructigena*, *Monilinia laxa*, *Monilia fructicola*, *Monilia spp*, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto per la coltura pesche (comprese le nettarine) e dal 1° luglio e fino al 28 ottobre 2016 per la coltura susine, del prodotto fitosanitario denominato SCHOLAR registrato al n. 13101 in data 9 febbraio 2009, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 27 marzo 2014, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà comunicato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, li

15 GIU. 2016

JPR



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe RUOCCO)

AL

SCHOLAR®

Fungicida liquido per il trattamento post-raccolta dell'actinidia, pesche (incluse le nettarine) e susine in sospensione concentrata

Composizione

100 g di prodotto contengono:
 fludioxonil puro g 20.4 (230 g/l)
 coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
 Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
 SYNGENTA KOREA - 642, Sukam-dong, Iksan-si, Jeonbuk
 - 570-330 Korea

Registrazione Ministero della Salute n. 13101 del
 09.02.2009

Partita n. **61**

Altro stabilimento di produzione:
 SYNGENTA Ag Products Plant, Gibson Road, Omaha (USA)

Altre taglie: ml 250-500; l 5-10- 20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo: nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari.

Terapia: Sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità di impiego

SCHOLAR, a base del principio attivo fludioxonil, si impiega per il trattamento post-raccolta dell'actinidia. SCHOLAR è efficace contro la muffa grigia dell'actinidia e favorisce la conservazione dei frutti in magazzino.

Applicazioni

Il trattamento con SCHOLAR può essere effettuato per immersione od irrorazione (drenching) della frutta negli appositi contenitori per un massimo di 30 secondi.

Actinidia: Dosaggio: 130 ml di SCHOLAR in 100 litri di acqua. Nel corso del trattamento verificare la concentrazione della soluzione di SCHOLAR e ripristinarla con l'aggiunta di un'altra soluzione di concentrazione idonea. Sostituire la soluzione di SCHOLAR quando appare sporca. Normalmente 40 - 50 litri di soluzione sono sufficienti per il trattamento di una tonnellata di actinidia.

Dopo il trattamento con SCHOLAR è opportuno lasciare sgocciolare la frutta trattata prima dell'immissione nei locali di conservazione.

La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).

Colture	Malattie controllate	Dose di impiego
Actinidia	<i>Botrytis cinerea</i>	130 ml di SCHOLAR per 100 litri di acqua
Pesche (incluse le nettarine) ¹	<i>Monilia spp.</i>	200-300 ml/hL (9.4 ml/t frutta) Applicazione sulla linea (spray): 0.8-1.2 litri di SCHOLAR per 100 litri di acqua Numero massimo di applicazioni: 1

Colture	Malattie controllate	Dose di impiego
Susine ²	<i>Monilinia fructigena</i> <i>Monilinia laxa</i> <i>Monilia fructicola</i>	200-300 ml/hL (9.4 ml/t frutta) Applicazione sulla linea (spray): 0.8-1.2 litri di SCHOLAR per 100 litri di acqua Numero massimo di applicazioni: 1

Da impiegare esclusivamente nei magazzini di lavorazione della frutta ed in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate che escludano l'intervento diretto dell'operatore.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Effettuare il trattamento almeno 30 giorni prima della immissione al consumo dell'actinidia; pesche (incluse le nettarine) e susine possono essere commercializzate lo stesso giorno dell'applicazione

Attenzione:

Durante le operazioni di pulizia del macchinario impiegato indossare stivali e guanti di gomma e tuta da lavoro.

Da impiegarsi esclusivamente per il trattamento in post-raccolta dell'actinidia. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

(1) Per PESCHE (incluse le nettarine): registrazione valida

dal al.....

15 GIU. 2016

22 OTT. 2016

(2) Per SUSINE: registrazione valida

dal 1° luglio al 28 ottobre 2016



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

15 GIU. 2016.